



# COMUNE DI GUSSOLA

Provincia di Cremona

Piazza Comaschi Carlo n. 1 - 26040 GUSSOLA (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196

Tel. 0375/263311 - Telefax 0375/260923 - E-mail: [comune.gussola@unh.net](mailto:comune.gussola@unh.net)

P.E.C.: [comune.gussola@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.gussola@pec.regione.lombardia.it)

Sito web istituzionale: [www.comune.gussola.cr.it](http://www.comune.gussola.cr.it)

Prot. n. 2426/2025

Gussola, lì 14 marzo 2025

Classificazione: Titolo I - Classe 6

Fascicolo n.: 5/2025

## DECRETO SINDACALE N. 9/2025 DEL 14/03/2025

### OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

#### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito anche RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 ed applicabile a partire dal 25 maggio 2018, disciplina, al Capo IV - Sezione 4, la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) [artt. 37-39];

- che il predetto Regolamento *«stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati»* e *«protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali»* (art. 1, paragrafi 2 e 3);

- che, come da *“Definizioni”* recate dall'art. 4 del RGPD, ai fini del Regolamento stesso s'intende per:

▪ *«dato personale»*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

▪ *«trattamento»*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

▪ *«titolare del trattamento»*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

▪ *«responsabile del trattamento»*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

- che il considerando n. 97 del citato RGPD prevede che *«Per i trattamenti effettuati da un'autorità pubblica, eccettuate le autorità giurisdizionali o autorità giudiziarie indipendenti quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali, [...] il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe essere assistito da una persona che abbia una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo del rispetto a livello interno del presente regolamento. [...] Il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in particolare in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. Tali responsabili della protezione dei dati, dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente.»*;

- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo, per il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento, di designare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ogniqualvolta *«il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* [art. 37, paragrafo 1, lett a)];

- che l'art. 37 del Regolamento prevede che il RPD:

▪ *«è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (paragrafo 5);

▪ *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (paragrafo 6);

- che l'art. 38 del RGPD dispone che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento:

▪ *«si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali»* (paragrafo 1);

▪ *«sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica»* (comma 2);

▪ *«si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti»* (paragrafo 3, primo periodo);

- che il medesimo art. 38 del Regolamento dispone che il RPD:

▪ *«non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento»* (paragrafo 3, secondo e terzo periodo);

▪ *«è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri»* (paragrafo 5);

▪ *«può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi»* (paragrafo 6);

- che il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, paragrafo 1, del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dati;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi

l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 (il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio), ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

- che l'art. 37, paragrafo 7, del RGPD dispone che «*Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo*»;

**CONSIDERATO** che il Comune di Gussola è tenuto alla designazione obbligatoria del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679;

**DATO ATTO** che il Comune di Gussola, avendo valutato che non vi fossero, all'interno dell'ente, figure con competenze specialistiche adeguate e in assenza di potenziali conflitti di interesse, ha ritenuto di rivolgersi all'esterno, a soggetto terzo, selezionato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui al citato art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679, e, in virtù di determinazione della Responsabile del Servizio Amministrativo n. 184 del 14/11/2024, ha acquistato sul mercato e affidato, all'operatore economico "Formanagement S.r.l.", con sede in Ladispoli (RM), C.A.P. 00055, Via Bari n. 33, il servizio di *Data Protection Officer* (DPO) e di assistenza per l'effettuazione degli adempimenti in materia di *privacy*, sulla base di un progetto commisurato alle dimensioni di questo ente e finalizzato all'assistenza allo stesso, sia nella fase di attuazione degli adempimenti previsti dal citato regolamento europeo, sia nella gestione dei registri e degli obblighi previsti a regime;

**RICHIAMATA** la nota in data 21/01/2025 con la quale la società "Formanagement S.r.l." ha proposto, quale Responsabile per la Protezione dei Dati, il dott. Santo Fabiano, il quale, sulla base del *curriculum* presentato e disponibile agli atti, possiede le competenze richieste per la nomina e non si trova in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità rispetto all'incarico, ai sensi delle disposizioni vigenti;

**RITENUTO** che il dott. Santo Fabiano, professionista individuato da "Formanagement S.r.l.", sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dal richiamato art. 37, paragrafo 5, del RGPD per la nomina a Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, come prescritto dal citato art. 38, paragrafo 6, del RGPD;

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2002, come modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 21/06/2023;

**RITENUTO**, per le motivazioni in fatto e in diritto sopra esposte, di designare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, il dott. Santo Fabiano quale Responsabile esterno della Protezione dei Dati personali (RPD) del Comune di Gussola per il triennio 2025/2027;

## **DECRETA**

1) **DI DESIGNARE**, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, il dott. Santo Fabiano quale Responsabile esterno della Protezione dei Dati personali (RPD) del Comune di Gussola per il triennio 2025/2027;

2) **DI IMPEGNARSI** a mettere a disposizione del predetto Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, di non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni, di garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

3) **DI DISPORRE** che il qui designato Responsabile esterno della protezione dei dati (RPD) sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e che il RPD non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione dei propri compiti;

4) **DI DISPORRE** la comunicazione del presente provvedimento al qui nominato Responsabile esterno della protezione dei dati personali (RPD) del Comune di Gussola, dott. Santo Fabiano, ai Responsabili di Servizio e agli uffici comunali, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza;

5) **DI DISPORRE** che il presente decreto abbia effetti immediati e venga pubblicato all’Albo pretorio informatico per 15 (quindici) giorni consecutivi;

6) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune di Gussola, accessibile all’indirizzo [www.comune.gussola.cr.it](http://www.comune.gussola.cr.it), nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

## **IL SINDACO**

**Stefano Belli Franzini**

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)